



# COMUNE DI RODI' MILICI

98059 PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE

C O P I A

N° 249

del 10.6.1992

OGGETTO: Adozione regolamento per la gestione dell'acquedotto comunale.

\*\*\*\*\*

L'anno millenovecentonovanta due addi dieci del mese di Giugno, alle ore 18,00, in Rodi Milici e nell'Ufficio Municipale.

Il sottoscritto Commissario Regionale Dott. Antonino PIANELLI, nominato con decreto n. 167/A - Gr. VIII° - in data 9.12.1991, dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali, assistito dal Segretario Comunale Capo Dott. Maio Pietro ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO REGIONALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 30.11.1985 riscontrata positivamente dalla C.P.C. di Messina con decisione N. 2454/4185 del 17.1.86 venne adottato il regolamento e le relative tariffe per la distribuzione dell'acqua potabile in questo Comune;

Richiamata la propria deliberazione n. 94 del 26.2.1992, riscontrata positivamente dalla C.P.C. di Messina con decisione N. 19807/17918 del 20.3.1992 con la quale ai fini della copertura dell'80% dei costi di gestione del servizio acquedotto sono state adeguate le relative tariffe per l'anno 1992.

Considerato che la gestione del servizio di erogazione dell'acqua così come pre  
vista nel regolamento a suo tempo adottato con la predetta deliberazione di Con  
siglio Comunale n. 116/85 non risulta più confacente alle esigenze dell'Ente;  
Ravvisata la necessità di dovere provvedere ad una più organica e diversificata  
regolamentazione al fine di una più puntuale individuazione dei rapporti con-  
trattuali con gli utenti;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comuna  
le;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all'adozione di un nuovo regolamento  
di gestione dell'acquedotto comunale;

Visto l'O2A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la l.r. 11.12.1991, n  
48;

Acquisiti in via contestuale i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 1,  
comma 1°, lettera i della l.r. n. 48/91 che allegati alla presente ne fanno par  
te integrante;

#### DELIBERA

- 1) Adottare il nuovo regolamento per la gestione dell'acquedotto comunale che  
si compone di n. 33 articoli ed annessa tabella "A" che allegato alla presen  
te ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) Revocare la deliberazione consiliare n. 116 del 30.11.1985 ed ogni eventuale  
successiva modifica ed integrazione in contrasto con il precedente punto 1);
- 3) Trasmettere copia del presente regolamento alla U.S.L. n. 45 di Barcellona  
P.G. per il relativo visto di competenza;
- 4) Riservarsi, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squili-  
brio nei rapporti tra spese impegnate ed entrate accertate che non consenta  
il rispetto della percentuale minima dell'80% di copertura, la facoltà di ap-  
portate con successivo atto formale le conseguenti modifiche alle tariffe pre  
viste nel Regolamento, in conformità al disposto della rt. 15 del D.L. 25/92  
n. 289.

0360-  
86 3/124  
Poc

Profil  
uscita fonte  
AA CB

REGOLAMENTO GESTIONE ACQUEDOTTO

TITOLO I

Norme Generali

Art. 1

Il Comune detiene la gestione diretta del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, tramite l'acquedotto Comunale, disciplinandolo con le norme e disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2

L'acqua è destinata principalmente ad uso potabile ed igienico ed ai servizi dell'abitato e per lo spegnimento di eventuali incendi.

L'acqua potabile potrà essere concessa ai privati oltre che per l'uso domestico, anche per uso artigianale, industriale, zootecnico e temporaneo e soltanto nelle zone dotate di conduttura di distribuzione.

Per le costruzioni, qualsiasi sia la loro destinazione, situate in zone sprovviste di condutture è facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere la fornitura alle condizioni che riterrà di prescrivere. L'acqua ad uso potabile può inoltre essere concessa, in via del tutto eccezionale ed a totale discrezionalità dell'Amministrazione, ai proprietari di abitazioni ricadenti in territorio di altro Comune limitrofo.

La concessione è subordinata all'accertamento, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di questo Ente e di quello del richiedente della impossibilità di erogazione dell'acqua, nella zona in cui ricade l'immobile per il quale si richiede la

fornitura, da parte del Comune di appartenenza.

La ditta richiedente la concessione deve far pervenire a questo Ente, tramite il Sindaco del Comune limitrofo, ove ricade l'immobile richiesta scritta e relativo "Nulla Osta" a firma del rappresentante legale.

In ogni caso, la domanda non costituisce diritto per il richiedente. L'eventuale rigetto della domanda dovrà formare oggetto di semplice comunicazione all'interessato.

## TITOLO II

### Forniture Ad uso pubblico

#### A r t. 3

Sono considerati impianti Ad uso pubblico:

- a) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- b) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
- c) gli impianti dei pubblici abbeveratoi;
- d) le bocche d'incendio impiantate sul suolo pubblico.

1) E' fatto divieto: di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per uso diverso dall'ordinario impiego domestico, e comunque applicare alla bocca delle stesse, tubi di gomma o altro materiale equivalente. 2) di prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento stradale e dei pubblici giardini. 3) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici abbeveratoi per uso diverso da quello della propria destinazione. 4) di prelevare acqua dalle bocche d'incendio se non per l'utilizzazione specifica.

Il prelievo per uso antincendio è consentito dagli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), in deroga ai sopra espressi divieti.

### TITOLO III

#### Fornitura Ad uso privato

##### A r t. 4

Nelle strade e piazze già dotate di rete idrica, all'interno del territorio comunale e per quelle zone dei Comuni limitrofi, nei casi ed alle condizioni previsti dal precedente Art. 2, nelle quantità d'acqua riconosciute disponibili dall'Amministrazione, chiunque desideri ottenere una concessione di acqua dovrà produrre al Comune richiesta scritta, in carta legale, nella quale dovrà dichiarare:

- a) Cognome, Nome, data, luogo di nascita e residenza;
- b) l'uso a cui l'acqua dovrà servire;
- c) l'ubicazione dello stabile per il quale l'acqua è richiesta;
- d) l'avvenuto rilascio della concessione edilizia ed i relativi estremi o altra idonea documentazione prevista dalle vigenti disposizioni legislative;
- e) dichiarazione di aver preso conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi allo stesso.

La firma in calce dovrà essere autenticata ai sensi dell'art.20 della legge 4/1/1968 n.15.

La predetta richiesta dovrà essere corredata da una dettagliata planimetria in scala 1:500 con l'indicazione dei percorsi e delle caratteristiche dell'impianto sino alla probabile presa dall'acquedotto Comunale.

Nel caso di edifici in condominio o di immobili con più unità abitative dotati di impianto di autoclave, dovrà essere previsto

un unico punto di fornitura a monte del recipiente di raccolta dotato di un apparecchio di misura di controllo all'imbocco degli stessi recipienti.

Il contratto sarà stipulato con il condominio stesso ovvero, in caso di mancata costituzione di quest'ultimo con uno dei proprietari dell'immobile formalmente incaricato.

Sarà cura dell'U.T.C. esprimere il parere di competenza, sulle modalità e sulla tipologia di realizzazione degli impianti prescrivendo eventuali modifiche e variazioni.

### ART. 4 BIS

A r t. 5

### Contratti

La fornitura ha luogo mediante la stipula, tra il Comune e il richiedente, di apposito atto le cui spese sono a totale carico del richiedente stesso.

Prima della stipulazione del contratto, il richiedente dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Comunale delle somme richieste dall'Amministrazione per spese contrattuali.

Il contratto di fornitura avrà la validità di un anno e sarà considerato rinnovato tacitamente di anno in anno. La disdetta da parte dell'utente privato dovrà pervenire al Comune a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale statale almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

### ART. 5 BIS

COMUNE DI

introduzione

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GESTIONE ACQUEDOTTO

DEL. n° 16 E.C.

24/02/1994

### ARTICOLO 4 BIS

L'istanza di cui al precedente articolo 4 dovrà essere presentata sia per l'allaccio alla rete idrica che per l'allaccio del contatore.

All'istanza per l'allaccio alla rete idrica dovranno essere allegata la ricevuta del versamento del diritto di allaccio e la ricevuta del deposito cauzionale.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GESTIONE ACQUEDOTTO

DEL. n. 16 C.C.

24/02/1994

introduzione

ARTICOLO 4 BIS

L'istanza di cui al precedente articolo 4 dovrà essere presentata sia per l'allaccio alla rete idrica che per l'allaccio del contatore.

All'istanza per l'allaccio alla rete idrica dovranno essere allegata la ricevuta del versamento del diritto di allaccio e la ricevuta del deposito cauzionale, che sarà restituito con provvedimento del sindaco previo nulla osta da parte del tecnico comunale incaricato del servizio

All'istanza per l'allaccio del contatore, che in caso di edificio già allacciato alla rete idrica non necessita di planimetria, dovranno essere allegata la ricevuta del diritto di allaccio e quella del rimborso del costo del contatore.

L'allaccio alla rete idrica e la collocazione e l'allaccio del contatore, previa istruzione, null'osta e secondo le indicazioni del tecnico incaricato, saranno autorizzati con provvedimento del sindaco a cui farà seguito la stipula del contratto di cui al successivo articolo 5, e per gli usi domestici, commerciale e artigianale senza necessità di alcun atto deliberativo.

ARTICOLO 5 BIS (DEL. C.C. n. 16/29-9-97)

1) di sostituire l'art. 5/bis del Regolamento di gestione acquedotto, integrato con Delibera di C.C. n. 16 del 24/02/1994, con il seguente:

La riscossione del canone avverrà a mezzo ruolo, approvato dalla Giunta e riscosso mediante versamento su C.C. postale intestato al Comune di Rodì Milici previa notifica dell'avviso di pagamento da parte dell'Ente;

Il pagamento può essere eseguito in n. 6 rate di uguale importo;

Qualora l'utente non provveda ai pagamenti alle scadenze prestabilite, dopo trenta giorni della scadenza della rata insoluta, il responsabile del servizio provvederà a notificare avviso di mora per tutto l'importo del ruolo non ancora pagato, maggiorato degli interessi legali più le eventuali spese.

Qualora l'utente non provveda ai pagamenti alle scadenze prestabilite, dopo trenta giorni dalla scadenza della rata insoluta, il responsabile del servizio provvederà a notificare avviso di mora per tutto l'importo del ruolo non ancora pagato maggiorato degli interessi legali più le eventuali spese.



A r t. 6

Sospensione e Revoca fornitura

Il Comune, qualora l'utente non abbia provveduto entro i termini prescritti al pagamento del canone e del relativo ammontare per i consumi effettuati dovrà provvedere alla sospensione della erogazione dell'acqua.

Qualora tale sospensione per morosità si protrae per oltre 30 giorni il Comune, senza adozione di alcun atto provvede alla revoca della fornitura mediante ritiro dell'apparecchio di misurazione e sigillatura della presa.

Resta salvo il diritto del Comune per il recupero dell'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti per canoni arretrati e per risarcimento di eventuali danni.

A r t. 7

Quantitativo minimo garantito

Il quantitativo di acqua minimo garantito per utenza dal Comune viene fissato nella misura di cui al punto 2) dell'allegata tabella "A".

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca di uscita dell'apparecchio misuratore.

Il Comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle medesime prestazioni garantite.

A r t. 8

Interventi del Comune per ragioni dell'utente

Qualora, a richiesta dell'utente o per qualsiasi ragione imputabile allo stesso, si renda necessario chiudere e riaprire la presa dell'impianto, l'utente è tenuto per ogni intervento, al pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'equivalente importo fissato nella tabella "A" allegata al presente regolamento.

A r t. 9

Uso dell'acqua

Senza l'autorizzazione del Comune è proibito, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, oltre il risarcimento dei danni:

- 1) fare sulle rispettive diramazioni, tanto nell'interno degli edifici quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi o variazioni a proprio favore;
- 2) cedere ad altri tutta o parte dell'acqua;
- 3) di adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati in contratto;
- 4) di usare tubi di gomma, di plastica o di altro materiale per il trasporto di acqua da una località ad un'altra.

A r t. 10

Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

A r t. 11

Risoluzione del contratto per abbandono locali

In caso di trasferimento per qualsiasi causa dagli immobili o di cambio di residenza dell'utente, questo dovrà avvertire immediatamente il Comune, perchè possa regolare i suoi rapporti con il nuovo proprietario od inquilino, altrimenti non sarà liberato dai suoi impegni verso il Comune.

~~ART. 11 BIS~~ ↓

A r t. 12

Interruzione del servizio

Il Comune non assume nessuna responsabilità e l'utente non può chiedere alcun indennizzo per eventuali interruzioni del servizio o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o per necessità di lavori di manutenzione e/o ripristino della rete o per insufficiente disponibilità d'acqua. Per quest'ultimo caso il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario d'erogazione sia di giorno che di notte. Pertanto le utenze che per la loro natura o esigenze richiedono una continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva mediante impiego di serbatoi e pompe.

ART. 11 BIS (DEL. C.C. N° 10 / 20-3-95)

La voltura dell'utenza a favore del sub-  
traente nell'uso o nelle proprietà dell'immobile oggetto dell'autorizzazione,  
può avvenire su istanza dello stesso e questi si obbliga a rispettare le seguenti  
condizioni per la fornitura dell'acqua del unico condotto -  
Qualora il subentro avviene durante il corso dell'anno, il subtraente  
potrà chiedere che gli sia conteggiato il consumo dal momento del  
subentro, fermo restando le quote fisse - Il Comune si riserva ogni  
mensuale controllo.

PER IL SUBENTRO è dovuta la quota fissa di £ 10.000 oltre  
mensuali sopralluoghi.

↓ ABROGATO CON DELIB. C.C. N° 46/29-9-97 -

A r t. 13

Categorie di utenza e tariffe

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definite i seguenti usi:

- a) uso pubblico;
- b) uso domestico;
- c) uso artigianale, industriale, zootecnico e temporaneo.

Il prezzo dell'acqua per gli usi sopraindicati sono stabilite dalle tariffe contenute nell'allegata tabella "A", salvo eventuali adeguamenti che verranno stabiliti dal competente organo collegiale.

Il calcolo dei consumi va riferito a quello risultante dalla sommatoria delle letture effettuate semestralmente.

Per gli enti di cura e di assistenza, il prezzo come sopra determinato è ridotto del 50%.

ART. 13 BIS ↓

A r t. 14

Bocche antincendio private

Per l'alimentazione di bocche antincendio in zone ove esistono condutture sufficienti ad alimentarle viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo agli altri usi.

Il Comune, a spese dell'utente, provvede alla costruzione delle suddette prese fino al limite della proprietà privata.

L'utente deve fornire al Comune lo schema di dislocamento delle bocche antincendio provvedendo, altresì, al tempestivo aggiornamento dello stesso in caso di variazione.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

ART. 13 BIS

Per uso "zootecnico" di cui all'art. 13 lett. c) devono intendersi quegli insediamenti e tali usi destinati, oggetto di concessioni di acque potabili, il cui reddito dei Titolari di utenze sia, per quanto concerne l'attività zootecnica, uguale o superiore al 50% del reddito complessivo delle ditte -

L'utente ha diritto di servirsi della bocca limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Nel caso in cui, per i motivi anzidetti, si è fatto uso di una bocca antincendio l'utente deve darne comunicazione scritta al Comune entro 24 ore, affinché si provveda alla risuggellazione. In caso della mancata comunicazione e qualora le bocche venissero aperte non per cause d'incendio e qualora i sigilli venissero rinvenuti rotti o mancanti l'utente deve corrispondere una penale come addebito per presunti consumi così come previsto nell'allegata tabella "A".

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la portata e pressione dell'acqua al momento dell'uso.

#### A r t. 15

##### Tariffe per bocche antincendio

Per ciascuna bocca antincendio l'utente versa un canone annuo stabilito nella misura di cui all'allegata tabella "A" del presente regolamento.

#### A r t. 16

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione delle derivazioni.

L'utente deve provvedere affinché siano preservate da manomissioni o da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà, in caso di accertata responsabilità per danni ivi provocati è tenuto a rimborsare le spese di ripristino e riparazione.

## TITOLO IV

### PRESA D'ACQUA - APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTO CONSUMI

#### A r t. 17

##### Installazione delle condutture

L'utente farà eseguire a sue spese, da personale specializzato all'uopo autorizzato dal Comune i lavori per la condotta dell'acqua dalla rete stradale fino all'apparecchio misuratore e dietro sorveglianza di personale dell'Ente.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni tecniche, che riterrà necessarie, per la collocazione delle tubazioni di diramazione.

In ogni caso, a prescindere da eventuali autorizzazioni o sorveglianza del Comune, il concessionario resta sempre responsabile verso i terzi dei danni, che può arrecare per il collocamento ed esercizio della condotta privata, ed è tenuto ad eseguire le riparazioni che il Comune ritenga necessarie.

Le opere di presa e le tubazioni relative della rete di distribuzione fino al contatore compreso, diverranno di proprietà del Comune dopo l'ultimazione delle opere di allaccio.

#### A r t. 18

##### Tipi di apparecchi di misura

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della fornitura e comunque la loro capacità di misura non può essere inferiore a 9.999 mc.  
Gli apparecchi di misura saranno forniti e collocati dal Comune,

a spese dell'utente. Il Comune ne assicura la manutenzione e si riserva in ogni momento della facoltà di sostituirli, senza obbligo alcuno di preavviso e giustificazione.

L'utente è responsabile di qualunque manomissione, guasto, furto, rottura del sigillo apposto al contatore e di ogni altra parte di tubazione ricadente nella sua proprietà. La rottura del sigillo e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, da diritto all'amministrazione di sospendere immediatamente l'utenza, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria ed il risarcimento delle spese di verbali e dei lavori di riparazione accorsi.

#### A r t. 19

##### Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo e di facile accesso agli agenti del Comune.

Prima dell'apparecchio di misura, dovrà essere collocato, a cura del Comune ed a spese dell'utente, una valvola di ritegno per impedire il ritorno in rete e un rubinetto di arresto.

Di norma il contatore ed il rubinetto d'arresto verranno installati in una nicchia, con sportello di protezione munito di serratura da collocarsi a cure e spese dell'utente, realizzata nel muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dello stabile.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora esso per modifiche dei luoghi venga a trovarsi in posto poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio.

L'utente ha l'obbligo di mantenere pulite e sgombre le nicchie di cui detiene le chiavi.

Gli apparecchi di misura non possono essere rimossi, spostati se non per disposizioni del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato.

Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito suggello di garanzia punzonato dal Comune.

La manomissione del suggello e qualunque altra operazione destinata alla frode o all'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, darà luogo ad azione giudiziaria contro l'utente e alla immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua.

L'utente dovrà corrispondere un'indennità fissata nell'allegata tabella "A" per il ripristino dei sigilli, resta salvo al Comune il diritto di risarcimento di ogni maggiore danno e ogni altra ragione ed azione in sede civile e penale.

#### A r t. 20

##### Guasti agli apparecchi

Nel caso di guasti o danni, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune entro 24 ore affinché, questi, possa accertare se vi siano responsabilità di terzi.



A r t. 21

Verbale di posa

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, il numero di matricola e l'eventuale consumo registrato dall'apparecchio.

A r t. 22

Rimozione e sostituzione del contatore

L'Amministrazione al fine di rendere più efficiente il servizio ha facoltà di sostituire i contatori degli utenti in possesso di regolare concessione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

All'atto della sostituzione o rimozione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi modelli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dagli utenti e dagli incaricati del Comune.

Tali moduli, devono indicare il consumo, il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

A r t. 23

Letture dei misuratore

La lettura degli apparecchi viene eseguita semestralmente. Sarà cura del Comune dare idonea pubblicità circa i giorni in cui si esegue tale servizio.

Qualora per cause dell'utente, non sia possibile eseguire la

lettura periodica del contatore e tale evento torna a verificarsi, nel periodo successivo, viene disposta la chiusura della presa dell'impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e previo pagamento dei diritti d'intervento (tab. A punto 7).

I consumi rilevati al momento della lettura stessa, saranno contabilizzati come se accertati nel semestre in cui è effettuata la lettura anche con riferimento alle eventuali eccedenze rilevate. **VEDI DEL. COMMISS. REG. n° 116/93**  
Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, delle letture supplementari.

sostituzione

DEL. C.C. n° 46/24-02-PA

vedi delib. C.C. - 124/28/3/94

ARTICOLO 24

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore o

l'arresto dello stesso, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparacchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Qualora non sia possibile applicare quanto previsto dal comma precedente o quando il consumo sia palesemente anomalo e ingiustificatamente alto o basso, il consumo sarà calcolato come segue:

USO DOMESTICO

consumo base per ogni utente mc 84 all'anno  
maggiorazione per ogni componente della famiglia o persona coabitante, oltre l'utente, mc 12 all'anno.

USO COMMERCIALE

consumo base per ogni utente mc 144 all'anno.

Quando sia stata accertata manomissione del contatore, o delle pere di presa, oppure accertato uno dei casi previsti dal precedente articolo 9, ferme restando le sanzioni penali, il consumo è determinato insindacabilmente dal comune in misura pari a dieci volte il quantitativo minimo previsto dal precedente articolo 7 e vigono le modalità di applicazione delle tariffe di cui alla tabella A del presente regolamento.

A r t. 25

Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore il Comune, dietro richiesta scritta accompagnata dal deposito di cui alla tabella "A" punto 7 del presente regolamento, dispone le opportune verifiche.

Se questi confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune il quale, disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo la presentazione della domanda di verifica. Sarà inoltre disposto il rimborso del deposito di cui al 1° comma del presente articolo. Se invece dalla verifica si accerta l'esattezza del contatore nei limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il Comune incamera, a titolo di spesa, il deposito di cui al comma precedente effettuato dall'utente.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI VARIE

A r t. 26

Infrazioni

Le infrazioni alle norme di cui sopra vengono verbalizzate da un dipendente del Comune e danno corso all'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento.

A r t. 27

Identificazione dei dipendenti

I dipendenti del Comune sono muniti di apposito contrassegno di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

A r t. 28

Comunicazioni ed infrazioni

Per qualsiasi informazione, comunicazione, domanda, reclamo, l'utente deve rivolgersi direttamente all'ufficio competente del Comune e non agli agenti incaricati della lettura, controllo ed esazione, ne agli operai.

A r t. 29

Domicilio

Il domicilio dell'utente resta stabilito nel luogo indicato dall'utente in sede di stipula del contratto.

A r t. 30

Applicabilità del diritto Comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti in materia.

A r t. 31

Obbligatorietà

Il presente regolamento è valido per tutti gli utenti i quali a richiesta potranno averne visione o rilasciata o copia, con le modalità di cui alla L.R. n. 10/91. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

A r t. 32

Deroghe

Nel caso in cui il Comune non abbia disponibile personale specializzato per la messa in opera degli impianti e sino a quando il Comune stesso non abbia espletato gli adempimenti connessi ad un eventuale affidamento in toto dei lavori di manutenzione della rete e dell'acquedotto Comunale, la esecuzione delle opere occorrenti alla realizzazione delle prese e degli impianti può essere affidata all'utente stesso sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

A r t. 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 197 dell'O.A.EE.LL. verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte della C.P.C., all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

T A B E L L A " A "

1)- Canone semestrale per manutenzione contatori:

← A)- Uso Domestico <sup>50%</sup> .....	L.	2.700
B)-Uso Industriale, artigianale, zootecnico e temporaneo .....	L.	2.700
C)-Uso Pubblico .....	L.	2.700

2)- Quantitativo semestrale, minimo garantito, per tipologia utenza:

A)-Uso Domestico .....	mc.	24.00
B)-Uso Pubblico, Industriale, Artigianale, Commerciale e Temporaneo.....	mc.	30.00

3)- Tariffe per erogazione di acqua potabile lire al mc.

A)-Uso Domestico:

Tariffa Agevolata: fino a mc. 48.00 (consumo minimo tassabile).....	L.	600
Tariffa Base: da mc.48.01 a mc.60.00 .....	L.	800
1° Eccedenza: da mc.60.01 a mc.72.00 .....	L.	1.200
2° Eccedenza: oltre mc. 72.00 .....	L.	2.000

N. ←

B)-Uso Commerciale (Industriale, artigianale, zootecnico, e temporaneo):

Tariffa Base: fino a mc. 60.00 (consumo minimo tassabile).....	L.	800
1° Eccedenza: da 60.01 a mc. 72.00 .....	L.	1.200
2° Eccedenza: oltre mc. 72.00 .....	L.	2.000

C)-Uso Pubblico:

Tariffa Agevolata: fino a mc. 48.00 (consumo minimo tassabile).....	L.	300
Tariffa Base: da mc.48.01 a mc.60.00 .....	L.	400
1° Eccedenza: da mc.60.01 a mc.72.00 .....	L.	600
2° Eccedenza: oltre mc.72.00 .....	L.	1.000

D)-Bocche Antincendio:

- a) diritto fisso semestrale.....L.10.000
- b) addebito per presunto consumo e ripristino suggelli L.50.000
- 4)- Diritto di allaccio.....L.30.000
- 5)- Costo contatore e spese di allaccio:
  - a) uso domestico ..... da 1/2" .....E. 50.000
  - b) " zootecnico ..... " 1/2" .....E. 50.000
  - " " ..... " 3/4" .....E. 70.000
  - c) " artigianale e industriale " 1/2" .....E. 50.000
  - " " " " 3/4" .....E. 70.000
  - " " " " 1" .....E. 120.000
  - d) " temporaneo ..... " 3/4" .....E. 70.000
- 6)- Deposito cauzionale esecuzione lavori di allaccio e ripristino sede stradale a perfetta regola d'arte.
  - a) da ml. 1.00 a ml. 10.00 .....E. 50.000
  - b) da ml.10.01 a ml. 30.00 .....E.100.000
  - c) oltre ml. 30.00 e per ogni ml.....E.100.000 + 2.000
- 7)- Interventi del Comune per ragioni dell'utente.
  - per ogni intervento .....E. 20.000

\*\*\*\*\*



Il presente regolamento, composto da n. 33 articoli ed annessa tabella "A" è stato adottato dal Commissario Regionale con deliberazione n. 249 del 10/6/1992 .

Il Segretario Capo

.....

La predetta deliberazione è stata riscontrata legittima dalla C.P.C. nella seduta del 6/9/1992 con provvedimento n. 50055/39680 Gr. 8<sup>a</sup>.

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/9/1992 al 24/9/1992 -

Il Segretario Capo

.....

DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL COMMISSARIO REGIONALE

UFFICIO PROPONENTE  
VII SETTORE

SERVIZIO INTERESSATO  
TECNICO

OGGETTO: *Proposta Regolamento per la gestione dell'acquedotto comunale*

Cap.....  Competenza  Residuo

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, che testualmente recita:

*«Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.»*

**ATTESTA**

come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L.....

Somma stanziata..... (1) L.			
Variazioni in aumento... (1) L.			
Variazioni in diminuzione (-) L.			
Somme già impegnate.. (-) L.			
Somma disponibile L.			

Data.....

Il Responsabile del servizio finanziario

Al sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48) che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <i>Favorevole al tutto di tutte le norme legislative e tecniche</i>
	Data <i>10 GIU 1992</i> Il Responsabile <i>[firma]</i>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <i>FAVOREVOLE</i> <i>si fonda atto per ogni eventuale adempimento contabile</i>
	Data <i>10 GIU 1992</i> Il Responsabile <i>[firma]</i>
IL SEGRETARIO COMUNALE	Sotto il profilo della legittimità esprime parere: <i>Favorevole</i>
	Data <i>10 GIU 1992</i> Il Segretario <i>[firma]</i>

ALLEGATO ALLA DELIBERA COMMISSARIALE

N. *249* del *10 GIU 1992*

IL COMMISSARIO *[firma]* IL SEGRETARIO COMUNALE *[firma]*

Per copia conforme all'originale, posti *1* fogli, ad uso amministrativo.

*15 GIU 1992*

*Il Segretario Comunale*

Cat. I - N. 802051 - Stab. Tipo-Litografico E. Gastari - Mozzano di R.

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL COMMISSARIO REGIONALE

F.to P. MAIO

F.to A. Pianelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato  
pubblicato all'Albo Pre-  
torio il 14 GIU. 1992

IL MESSO

F.to S. Sceriffo

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme re-  
lazione del Messo,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata al  
l'Albo Pretorio di questo Comune il giorno festivo  
14 GIU. 1992 successivo alla sua data e che  
non sono stati prodotti a questo Ufficio opposizio-  
ni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, il 15 GIU. 1992


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to P. MAIO


Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, il 15 GIU. 1992

Visto: Il Commissario



IL Segretario Comunale



Spedita alla Commissione Provinciale di Controllo di Messina in data 18 GIU. 1992

Prot. n° 2405

L'impiegato addetto

Commissione Provinciale di Controllo - ME

N. 50055 Prot. - Gruppo N. 8

N. 39680 Data - Data del 6-7-92

Non si riscontrano vizi di legittimità, né motivi  
di merito per chiedere il rinvio.

IL PRESIDENTE

(A. SANTORO)

F.to illeggibile